

## Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 29/05/2018

Delibera n. 13

**Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:**

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R.13/2015 E DELLA L.205 DEL 27/12/2017.

L'anno **duemiladiciotto** questo giorno **29** del mese di **maggio**, alle ore **13:15**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del Presidente **Manghi Giammaria**, i Signori:

MANGHI GIAMMARIA	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
CASALI PAOLA	Presente
MALAVASI ILENIA	Assente
MAMMI ALESSIO	Presente
MORELLI MARIACHIARA	Presente
MORETTI MARCELLO	Presente
SACCARDI PIERLUIGI	Presente
FANTINATI CRISTINA	Assente
BIGI MAURO	Presente
GUIDETTI SIMONA	Presente
MANARI ANTONIO	Presente
DELSANTE PAOLO	Assente

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Delsante e Fantinati.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: **Aguzzoli, Mammi, Guidetti**.

Si dà atto che:

- a seguito dell'ingresso della **Vicepresidente Malavasi**, i consiglieri **presenti sono n. 11**;
- la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all'art. 1 comma 85 stabilisce le funzioni fondamentali attribuite alle province, ed in particolare al comma 89 dispone che *“lo Stato e le Regioni secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”*. In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi;
- tale Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro” ha disposto il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione con attribuzione di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e politiche attive ed il mantenimento in capo alle Regioni ed alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 "riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, artt. 52 "Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro", 53 "Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro" e 54 "Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro";
- con l'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede all'assegnazione con distacco funzionale all'agenzia del proprio personale addetto alle relative funzioni, nonché al trasferimento del personale addetto ai Centri per l'Impiego della città metropolitana di Bologna e delle Province;

Visti:

- l'art.1 comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), che prevede, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, che il personale rimanga in servizio presso le città metropolitane e le province con la possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore;
- l'art.30 comma 2 sexies del D.Lgs.165/2001 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare, per motivate esigenze organizzative, personale di

altre amministrazioni in assegnazione temporanea per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto da norme speciali sulla materia;

Considerato che:

- per garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle misure di politica attiva del lavoro, la Regione Emilia-Romagna, le Province, la Città Metropolitana di Bologna e l'Agenzia regionale per il lavoro hanno stipulato una apposita convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 28 luglio 2016;
- tale convenzione, decorrente dall'1/8/2016 ha regolato i rapporti intercorrenti tra i soggetti impegnati nell'attuazione delle attività in materia di lavoro e, in particolare, la gestione dei rapporti relativi all'assegnazione temporanea del personale provinciale disposta per l'anno 2016 e successivamente prorogata dapprima fino al 31/12/17 e successivamente fino al 30/6/18;

Dato atto che:

- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 215, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", prevede ai commi:
  - 793: "allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'*articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica";
  - 795: "allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";
  - 798: "Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle Regioni, secondo modalità stabilite in apposite convenzioni";

- 799: “Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata”;

Dato atto che in attuazione di quanto disposto dal predetto comma 799 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Conferenza Unificata ha approvato, in data 15 febbraio 2018, lo “Schema tipo di Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei centri per l'impiego”;

Dato altresì atto:

- della volontà dell'Agenzia regionale per il lavoro, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, di trasferire, ai sensi del già citato comma 793 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, il personale provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio presso i centri per l'impiego, a decorrere dal 01/06/2018, facendo seguito al trasferimento già operato per il personale a tempo determinato con decorrenza 1/04/2018;
- dell'esigenza di regolare la fase di transizione e i rapporti tra l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province, connessi e/o conseguenti al suddetto trasferimento di personale, conformemente al sopra citato “Schema tipo di Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei centri per l'impiego” approvato dalla Conferenza unificata il 15/02/2018;
- della necessità di disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione, oltre che la materia del trasferimento della proprietà dei beni mobili e strumentali connessi alle funzioni e al personale, dell'utilizzo dei beni immobili, ecc.;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale ai sensi della L.R. 13/15 e della L. n. 205 27/12/2017, nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole della dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Udita la relazione illustrativa del Segretario Generale sull'argomento in oggetto, su indicazione del Presidente, e dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, come di seguito indicato:

Presenti alla seduta	n. 11	(assenti: Fantinati Cristina, Delsante Paolo)
Presenti alla votazione	n. 11	
Voti favorevoli	n. 11	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi Pierluigi, Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

### **DELIBERA**

di approvare, per tutte le motivazione descritte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale ai sensi della L.R. 13/15 e della L. n. 205 27/12/2017, nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);

di dare atto che la convenzione disciplina in particolare i rapporti e le disposizioni organizzative necessarie a garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l'impiego a seguito del trasferimento all'Agenzia del personale provinciale, nonché a disciplinare tra le parti i rapporti e gli obblighi riguardanti le modalità di rimborso dei relativi oneri sostenuti dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna;

di autorizzare il Segretario Generale della Provincia, dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, a sottoscrivere, in nome e per conto della Provincia di Reggio Emilia, la convenzione allegata alla presente deliberazione;

di demandare ai competenti uffici della Provincia l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Infine,

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 11	(assenti: Fantinati Cristina, Delsante Paolo)
Presenti alla votazione	n. 11	
Voti favorevoli	n. 11	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi Pierluigi, Bigi Mauro, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

### **ALLEGATI:**

- testo convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Presidente della Provincia  
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale  
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....